

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
e il sussidiamento della rete stradale di raggruppamento dei terreni
nel Comune di Sant'Antonio

(del 22 settembre 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Negli anni 1932 - 1937 venne eseguito nel Comune di St. Antonio il raggruppamento senza la costruzione di strade; l'opera venne estesa a tutto il comprensorio privato su di una superficie di 317 ettari e permise di sistemare i fondi riducendoli da 5269 a 1188; la spesa di Fr. 83.047,— venne sussidiata dalla Confederazione con il 70 % e dal Cantone con il 30 %, in totale quindi con il 100 %.

Il raggruppamento venne in seguito eseguito nel limitrofo Comune di Pianezzo: senza strade nella zona bassa (spesa Fr. 53.166,—) e con strade nella zona di Paudò (spesa Fr. 110.489,—).

E' noto che l'esecuzione di raggruppamenti senza strade è stata da molti anni abbandonata, salvo sui piccoli monti, perchè non permette di conseguire una soluzione razionale. I Comuni ed i Consorzi che vi hanno fatto capo a suo tempo, perchè allettati dal sussidio del 100 %, hanno poi dovuto constatare che la commassazione ottenuta con il raggruppamento geometrico offriva indubbi vantaggi, ma non permetteva tuttavia di raggiungere la valorizzazione completa agli effetti agricoli (meccanizzazione del lavoro) che solo si consegue allorquando si costruiscono le strade di accesso. In certi casi (Cerentino - Lavertezzo - Gribbio di Chironico, per es.) si è rimediato costruendo qualche tratto di strada con i crediti forestali od altri.

A Sant'Antonio, invece, la situazione è tuttora quella risultata dal raggruppamento senza strade e la frazione di Melirolò ancora oggi è priva di accesso carreggiabile. Questo fatto ha indotto il Municipio — in veste di Comitato promotore — a proporre di integrare l'opera del raggruppamento con la costruzione di una modesta rete stradale atta a collegare la frazione ed a servire le zone coltivate più importanti.

Gli uffici federale e cantonale delle bonifiche avendo dato il loro consenso di massima, il Municipio fece studiare i progetti della modesta rete stradale, i quali sono stati approvati, previa visita in luogo, dal capo dell'Ufficio federale delle bonifiche il 14 aprile 1967.

Come detto nella relazione tecnica allegata al progetto ed alla quale vi rimandiamo per non ripeterci, la rete stradale è stata studiata seguendo i criteri di stretta economia commisurata ai valori agricoli della zona, per poter mantenere il preventivo entro limiti ragionevoli.

I principali dati tecnici si riassumono come segue :

<i>strade principali</i>		
larghezza m. 2,50 + 0,30 banchina		ml. 786,45
<i>strade secondarie</i>		
larghezza m. 2,50 + 0,30 banchina		ml. 692,55
<i>strade tipo jeep</i>		
larghezza m. 2,50 + 0,30 banchina		ml. 2775,—
		<hr/>
	Lunghezza complessiva	ml. 4254,—

Preventivo di spesa :

1. Opere costruttive :		
strade principali	Fr. 98.000,—	
strade secondarie	Fr. 58.000,—	
strade jeep	Fr. 168.000,—	Fr. 324.000,—
2. Operazioni geometriche		Fr. 25.000,—
3. Espropriazioni e ricostruzioni		Fr. 10.000,—
4. Progetto e direzione lavori		Fr. 24.000,—
5. Imprevisti generali		Fr. 32.000,—
6. Aumenti salari e materiali ca. 3,5 %		Fr. 15.000,—

Costo complessivo dell'opera Fr. 430.000,—

Trattandosi di zona già raggruppata, le operazioni geometriche di cui a cifra 2), sono ridotte al riordino fondiario delle zone toccate dalle nuove strade, su di un'area di circa 20 ettari e ciò in conformità dell'art. 94 della legge 13 dicembre 1949 sul raggruppamento e la permuta dei terreni.

Rileviamo da ultimo che data la sua particolare posizione il Comune di Sant'Antonio è rimasto tipicamente Comune agricolo e che l'agricoltura costituisce sempre un'importante attività e cespite d'entrata per la popolazione. (Vi si contano ancora 110 bovini, 319 caprini, 264 ovini e 25 suini).

In questi ultimi anni il Comune ha provveduto al potenziamento degli acquedotti agricoli nelle varie frazioni (Melera, Melirolo, Carmena-Riscera).

Fatte queste premesse, vi proponiamo di approvare l'annesso progetto della rete stradale quale opera integrativa del raggruppamento terreni di Sant'Antonio e di stanziare a suo favore, trattandosi di un Comune di montagna povero (dal 1954 è in regime di compensazione intercomunale), il sussidio massimo del 35 % sull'importo preventivo di Fr. 430.000,—.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
e il sussidiamento della rete stradale di raggruppamento dei terreni
nel Comune di Sant'Antonio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 settembre 1967 n. 1474 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di dettaglio della rete stradale di raggruppamento dei terreni nel Comune di St. Antonio, sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 35 % in contanti sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 35 % di Fr. 430.000,— ossia al massimo Fr. 150.500,—.

Art. 3. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 4. — Il capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla delegazione consortile, dovranno essere sottoposti rispettivamente per approvazione e ratifica al Dipartimento dell'economia pubblica. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

Art. 5. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile, dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale.

Questi terreni o parti rilevanti di essi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 6. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati e bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali ;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi, da parte del Consorzio, sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto dopo l'approvazione delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle medesime sarà ammesso.

